

Verbale di accordo sindacale

Oggi 24 gennaio 2017 in Verona, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili, in via Teresa n. 12 si sono incontrati:

- Ance Verona Costruttori Edili, rappresentata dal Presidente, ing. Fortunato Serpelloni, dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali, geom. Alberto Guerra, i componenti della commissione sindacale, geom. Pietro Aloisi, geom. Marco Perizzolo, rag. Antonio Savio, geom. Pierfrancesco Tieni, geom. Carlo Trestini, assistiti dal direttore, dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa,

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L. – della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Cesare Valbusa e i componenti, sig. Saverio Alberti, sig.a Annalisa Barbetta e sig. Pietro De Angelis,

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Davide Zardini, e i componenti, sig. Giuseppe Amato, sig. Giancarlo Tosato, sig. Gabriele Zaccaria e sig. Mladenovic Bojan,


- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Fausto Zaupa e i componenti, sig. Mariano Albanese, sig. Jorge Busquet e sig. Nicola Spadavecchia

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali provinciali)

per la stipula dell'accordo sindacale di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010 (edilizia industria) così come modificato dall'accordo di rinnovo del 1° luglio 2014, tenuto conto del Piano Industriale Cassa Edile di Verona sottoscritto dalle Parti Sociali provinciali in data 30 settembre 2015.

Premesso che le Parti sopra individuate con il presente accordo sindacale di rinnovo dell'integrativo provinciale:

- vogliono sottolineare l'importanza del sistema contrattuale di secondo livello teso all'ottimizzazione dei rapporti tra i lavoratori e le imprese, nell'ambito del settore delle costruzioni in generale;



- intendono ribadire la volontà, soprattutto in una fase di forte crisi economica e finanziaria come quella che stiamo vivendo, di adottare buone prassi per preservare la centralità delle imprese sane e regolari che consentano il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle imprese, si conviene quanto segue:

Art. 22 – Contribuzione e prestazioni Cassa Edile di Verona

Con riferimento a quanto previsto al *punto B)* del paragrafo *“Processo di razionalizzazione degli Enti paritetici”* del *“Protocollo sugli organismi bilaterali”* dell’accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, a partire dal 1° gennaio 2017 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile di Verona, ai sensi dei commi sesto e settimo dell’art. 36 da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, compreso l’Elemento Distinto della Retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall’operaio e apprendista operaio e per le ore di festività retribuite cadenti nel mese è del 2,50%, di cui il 2,08% a carico delle imprese e 0,42% a carico degli operai. La differenza dell’aliquota pari a 0,02% rispetto alla precedente contribuzione (2,52%) viene temporaneamente destinata al Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali con contabilità separata.

Dalla stessa data vengono soppressi il *“Fondo prestazioni”* con il relativo contributo di finanziamento nella misura attuale dello 0,40%, e il *“Fondo imprese virtuose”* con il relativo contributo di finanziamento dello 0,30%.


Le Parti sociali provinciali concordano nell’aggiornare l’importo della prestazione Cassa Edile *“Contributo malattia primi 3 giorni”* che, a partire da 1° gennaio 2017 verrà riconosciuta per un ammontare pari a euro 130,00 per evento (malattie di durata superiore a 3 gg e fino a 6 gg. e per un totale di 3 eventi in un biennio).

Dal 1° gennaio 2017 viene eliminata la prestazione Cassa Edile *“Premio presenza”*.

Art. 23 - Anzianità Professionale Edile

L’accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 ha introdotto una nuova regolamentazione dell’istituto dell’Anzianità Professionale Edile (art. 29) con l’istituzione, dal 1° ottobre 2014, del Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.) e la previsione della copertura dei relativi oneri, con un contributo a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale, prevista dall’allegato A dello stesso art. 29.

Il contributo a carico dei datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile di Verona da versare a partire dal 1° ottobre 2014, individuato nell’allegato A dell’art. 29 dell’accordo nazionale di rinnovo, è stato previsto nella misura del 3,80%, lo 0,40% in più rispetto alla misura prevista a livello provinciale.



Le Parti sociali provinciali concordano che a partire dal 1° gennaio 2017 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile di Verona, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. venga portata al 3,80% senza alcun aumento dell'onere per le imprese recuperando la differenza dall'aliquota dello 0,40% del soppresso "Fondo Prestazioni".

Le Parti Sociali provinciali, inoltre, sempre con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 "Anzianità Professionale Edile" dell'accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL e successivi accordi nazionali di interpretazione autentica, con il presente accordo, formalizzano il recepimento delle indicazioni nazionali ai fini dell'utilizzo delle riserve ai fini A.P.E. e le riserve di altri istituti contrattuali della Cassa Edile di Verona, fino ad esaurimento, per evitare l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2016. Le riserve relative ad altri istituti contrattuali utilizzati a tal fine sono quelle relative al "Fondo prestazioni previdenziali anzianità e progetti".

Art. 26 - "Fondo sviluppo per alta formazione"



Con l'obiettivo di promuovere ed incrementare la formazione imprenditoriale e dei "quadri" nelle imprese in questo momento di forte cambiamento del settore edile dovuto anche alla pesante crisi che non si è ancora arrestata, le Parti Sociali provinciali concordano di un incremento dell'aliquota di contribuzione al Fondo sviluppo per alta formazione pari allo 0,215% a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto la nuova aliquota sarà pari allo 0,315%. L'incremento dell'aliquota nella misura pari allo 0,20% sarà temporaneo e fino al 30 settembre 2017, senza possibilità di tacita proroga; le Parti Sociali provinciali, entro la scadenza del periodo, si incontreranno per definirne l'abrogazione o la diversa destinazione.

Le Parti Sociali provinciali concordano inoltre che, una parte delle risorse, derivante dalla contribuzione al Fondo nella misura dello 0,015% a partire dal 1° gennaio 2017, sia destinata a finanziare progetti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro nelle imprese, l'adozione dei modelli organizzativi o di certificazioni, etc.,

Le Parti si incontreranno successivamente per definire la regolamentazione per l'accesso a tali risorse, dove, nella fase iniziale, verrà messa già a disposizione la somma di euro 15.000,00 derivate da altre riserve presso la Cassa Edile. Tale modifica non comporterà alcun aumento per i datori di lavoro in quanto, la contribuzione viene reperita dall'abrogato "Fondo imprese virtuose" e dalla riduzione della contribuzione al Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali.

Fondo lavori usuranti e pesanti

L'art. 108, paragrafo sesto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 giugno 2008 e il "Protocollo Prevedi" del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ha previsto l'istituzione a partire dal 1° ottobre 2010 di un "Fondo lavori usuranti e pesanti" finanziato con il contributo a carico



dei datori di lavoro nella misura del 0,10% presso la Cassa Edile. Con l'accordo provinciale del 28 ottobre 2010 e relative istruzioni operative, le Parti Sociali provinciali per evitare l'aumento dell'aliquota contributiva a carico delle imprese hanno concordato l'utilizzo delle riserve e di parte della contribuzione al "Fondo Imprese Virtuose".

Viene concordato che, a partire dal 1° gennaio 2017 viene costituito il "Fondo lavori usuranti e pesanti" venga finanziato autonomamente dall'aliquota contributiva dello 0,10%, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle imprese.

Art. 21 e art. 24 – Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali

Le Parti Sociali provinciali concordano che a partire dal 1° gennaio 2017 i Fondi presso la Cassa Edile di Verona, "Diritto allo Studio" (art.21 CCPL 12.12.2006) e "Mutualizzazione Cariche sindacali" (Art. 24 CCPL 12.12.2006) verranno accorpati in un unico Fondo denominato Fondo "Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali". Dal 1° gennaio 2017 la contribuzione al Fondo è pari al 0,085%. Con il mese di entrata in vigore della sperimentazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale, la contribuzione di finanziamento sarà ridotta ulteriormente della misura del 0,055%.

Art. 17 e Art. 20 - Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona ESEV – CPT


A seguito dell'unificazione in data 1° ottobre 2015 dei due Enti Paritetici provinciali di settore - l'Ente Scuola Edile Veronese (E.S.E.V. - art. 20 CCPL 12.12.2006) e il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T - art. 17 CCPL 12.12.2006) in un Unico Ente Paritetico denominato "Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona ESEV – CPT", in attuazione del Protocollo sugli Organismo bilaterali dell'accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del CCNL edilizia industria, vengono accorpate, a partire dal 1° gennaio 2017, in una unica aliquota nella misura del 0,85%, le due aliquote di finanziamento dei rispettivi Enti.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale

Le Parti sociali provinciali concordano nel recepire al livello contrattuale per la provincia di Verona la regolamentazione dell'"Accordo Quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse edili industriali del Veneto" (vedi regolamentazione allegato 1).

In base a quanto previsto dall'accordo Quadro, le Parti Sociali provinciali concordano nell'istituzione presso la Cassa Edile di Verona del Fondo denominato "Fondo per il finanziamento della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale" finanziato con aliquota contributiva nella misura del 0,055%, recuperando l'aliquota dal Fondo "Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali" e quindi, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La partenza dell'operatività del Fondo e della relativa contribuzione è vincolata al recepimento dell'accordo quadro regionale sopra citato, da tutte le rispettive



Organizzazioni territoriali provinciali del Veneto. La sperimentazione, e quindi il relativo finanziamento, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale, avrà una durata di due anni a far data dal 1° aprile 2017 e fino al 31 marzo 2019. Prima di tale scadenza, le Parti Sociali provinciali si ritroveranno per valutare la proroga ovvero il consolidamento dell'Accordo, che non potrà pertanto essere soggetto a tacita proroga. Rimangono comunque in vigore gli accordi sindacali provinciali 31 marzo 2010 e 7 maggio 2010 relativi al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R.

Le Parti sociali provinciali concordano nel recepire a livello contrattuale per la provincia di Verona la regolamentazione relativa alle "Linee guida per la determinazione ed erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per le imprese edili industriali del Veneto"(vedi regolamentazione allegato 2).

Previdenza complementare


Le Parti Sociali provinciali stabiliscono l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 di un contributo mensile pari a euro 10,00 a carico dei datori di lavoro per ogni operaio, da versare al "PREVEDI" o ai Fondi di previdenza complementare negoziali di settore secondo le stesse modalità previste per il contributo alla previdenza complementare già introdotto dall'accordo sindacale di rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 che andrà ad integrare la posizione previdenziale già aperta per il lavoratore al Fondo. Resta inteso che, finché il lavoratore non comunica per iscritto alla Cassa Edile la volontà di versare tale contributo a un Fondo Pensione negoziale diverso da Prevedi, il contributo incassato dalla Cassa Edile sarà versato sulla sua posizione aperta presso il Fondo Prevedi.

Tale contributo è aggiuntivo a quello attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi nazionale e provinciale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La Parti si danno atto che a tale contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

Decorrenza e durata

Il presente accordo sindacale di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2017 ed avrà vigore fino al 30 giugno 2018, fatta salva eventuale diversa data condivisa a livello regionale; confermando la proroga della regolamentazione del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro 12 dicembre 2006 e dei successivi accordi sindacali di modifica ed integrazione.

Il presente accordo sindacale si intende prorogato oltre la data di scadenza in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie e comunque fino alla diversa eventuale nuova data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del vigente C.C.N.L. edilizia industriale.



5

Coordinamento testo Contratto Collettivo provinciale di Lavoro

Le Parti Sociali provinciali si impegnano a procedere entro il 30 giugno 2017 all'aggiornamento del testo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006, con il coordinamento della regolamentazione degli accordi sindacali sottoscritti negli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Verona Costruttori Edili

FE.N.E.AL-U.I.L. Verona



F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Verona



F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Verona



Allegato 1): "Accordo quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto";

Allegato 2): "Linee guida per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per le imprese edili industriali del Veneto".

